

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 3 Ottobre 2013****NOR13287
SM****Oggetto: Codice della strada. Rinnovo di validità della patente di guida. D.M. 9 Agosto 2013.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 Ottobre u.s è stato pubblicato il Decreto del Ministro dei Trasporti del 9 Agosto 2013, che definisce le procedure tecniche per rendere operativa la prescrizione contenuta nel comma 8, art. 126 del c.d.s sul rilascio di un duplicato della patente di guida in caso di rinnovo di validità, al posto del tagliando adesivo. Questa disposizione era stata inserita nel c.d.s in occasione della riforma attuata nel 2010 con la Legge n. 120 del 29 Luglio, ed è stata in seguito confermata con i provvedimenti normativi (decreto legislativo 59/2011 e decreto legislativo 2/2013 – vedi in ultimo la circolare Confrasperto NOR13030 del 31 Gennaio 2013) che hanno recepito la nuova disciplina europea sulle patenti di guida, contenuta nelle direttive U.E. 2006/16 e 2011/94.

L'art. 1 del d.m. in esame stabilisce che, a seguito del superamento della visita medica di controllo, il medico o la commissione medica locale che l'ha eseguita trasmetta all'Ufficio Centrale Operativo del Ministero dei Trasporti (U.C.O), in via telematica:

- una comunicazione contenente i dati identificativi del conducente e l'indirizzo dove spedire, a mezzo posta, il duplicato della patente;
- una comunicazione con la foto e la firma del titolare della patente

Qualora nulla osti al rinnovo della patente, il sistema informatico dell'U.C.O provvede a generare una ricevuta contenente i dati anagrafici del conducente e la nuova scadenza del titolo di guida; questa ricevuta viene immediatamente stampata dal medico che ha eseguito gli accertamenti e consegnata al conducente, e consente a quest'ultimo di poter guidare fino al ricevimento, a mezzo posta, del duplicato della patente di guida e, comunque, non oltre 60 gg da quando è stata emessa.

Le disposizioni di questo decreto dovrebbero applicarsi dal 2 Novembre p.v (trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.m, fissata dall'art. 6.2 al giorno successivo alla sua pubblicazione, quindi al 3 Ottobre) sempreché, entro quella data, venga emesso il decreto del Ministero dei Trasporti (d'intesa con il Ministero della Salute) sulle procedure necessarie all'applicazione di quanto sopra.

Il testo del d.m del 9 Agosto 2013 è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.